

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 23360 Anno 2021**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: GALTERIO DONATELLA**

**Data Udiienza: 14/05/2021**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

CIRILLO GIUSEPPE, nato a Napoli il 19.1.1974

avverso la ordinanza in data 6.10.2020 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Birritteri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 6.10.2020 il Tribunale di Napoli, adito con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta svolta dal Comune di Cardito di revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in forza della sentenza pronunciata in data 20.3.2000 e divenuta irrevocabile il successivo 8.5.2020 con cui Costanzo Sebastiano era stato condannato per abusi edilizi consistiti nella realizzazione in assenza di permesso di costruire ed in violazione della normativa antisismica di due appartamenti collegati da una scala interna, rimasti allo stato grezzo, i quali erano stati acquisiti ai sensi dell'art. 31, quinto comma d.P.R. 380/2001 al patrimonio



comunale a seguito di un'ordinanza di demolizione emessa dall'ente locale in data 15.7.1999 nei confronti del contravventore, rimasta inadempita nel termine dei novanta giorni previsti ex lege. A fondamento del diniego il G.E. ha ritenuto che la delibera comunale con la quale era stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del manufatto de quo, costituito dalla sua destinazione dell'immobile ad edilizia residenziale e sociale, alla demolizione, fosse illegittima in ragione della sua genericità, difettando ogni valutazione in ordine alle esigenze giustificative della scelta dell'immobile, che avrebbe dovuto essere parametrata alle sue specifiche e concrete caratteristiche e tenere conto delle problematiche connesse alla sua abitabilità, tali da precludere in astratto la possibilità di recupero del bene.

2. Avverso il suddetto provvedimento Giuseppe Cirillo, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cardito ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione svolgendo un unico pluriarticolato motivo con il quale contesta, invocando il vizio motivazionale, l'asserita illegittimità della delibera comunale alla luce della motivazione resa tale da giustificare ampiamente l'esercizio della discrezionalità nella scelta dell'immobile che, una volta entrato a far parte del suo patrimonio consentiva all'ente locale di destinarlo alle finalità ritenute con suo insindacabile apprezzamento più opportune, nella specie costituite dalla edilizia residenziale e sociale. Evidenzia sia la destinazione certa e concreta impressa all'immobile de quo dalla delibera n. 55/2019, provvedimento avente una sua specifica configurazione, diverso da ogni altro atto emanato in materia, sia la natura pubblica dell'interesse perseguito, facendo l'edilizia residenziale e sociale parte dei servizi rivolti alla produzione di beni ed utilità per le esigenze collettive volte a tutelare i soggetti meno abbienti non in grado di sostenere i costi del libero mercato nella ricerca di un'abitazione, rispetto alle quali era indifferente la posizione del condannato che solo a procedimento concluso avrebbe potuto essere esaminato per verificare se potesse fruirne o invece disponesse di altre soluzioni abitative. Sostiene inoltre, eccependo sul punto il travisamento della prova, la conformità della delibera consiliare all'art. 31 d.P.R. 380/2001 essendo stato verificato che la zona in cui è ubicato l'immobile è dotata di opere di urbanizzazione, che la costruzione non contrasta con gli interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico e che l'intero territorio comunale non è assoggettato a vincoli paesaggistici o ambientali, e l'irrelevanza della violazione della normativa antisismica nella sua edificazione esulando tale aspetto dagli interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico ai quali soltanto deve parametrarsi la dichiarazione del prevalente interesse pubblico costituendo i suddetti interessi espressamente menzionati dall'art. 31 un numero clausus, insuscettibile di estensione analogica, fermo restando che come previsto dalla delibera in contestazione gli oneri relativi



all'eventuale mancanza di agibilità dell'immobile erano stati nel bando posti a carico del beneficiario dell'assegnazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Pur dovendosi ritenere il ricorrente, diversamente da quanto assume il Procuratore Generale, pienamente legittimato alla presente impugnativa avendo il Comune, in nome e per conto del quale il Cirillo agisce nella veste di Sindaco pro-tempore, acquisito la proprietà dell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione a seguito dell'inottemperanza del condannato all'ordinanza di demolizione impartitagli dallo stesso ente locale ai sensi dell'art. 31 d.P.R.380/2001, il ricorso deve essere dichiarato ciò nondimeno inammissibile per mancanza di specificità.

Invero il ricorrente non si confronta con i puntuali rilievi spesi dalla pronuncia impugnata che, avendo posto a fondamento del diniego la sostanziale genericità del provvedimento comunale di destinazione dell'immobile de quo al soddisfacimento delle finalità dell'edilizia sociale, avrebbe richiesto una specifica confutazione dell'esclusione di sottostanti specifiche e concrete esigenze di natura pubblica tali da giustificare la permanenza dell'opera rispetto al ripristino dello status quo ante.

E' affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'ordine di demolizione impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, con la conseguenza che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

La natura eccezionale di tali ipotesi rispetto a quella che dovrebbe essere la ordinaria conseguenza, ovvero l'esito demolitorio, della illiceità di condotte poste in essere in violazione della disciplina urbanistica, impone una interpretazione restrittiva dei presupposti cui tali ipotesi sono condizionate e legittima, allo stesso tempo, il giudice dell'esecuzione a sindacare la sussistenza dei medesimi, disapplicando l'atto amministrativo. Analogamente a quanto avviene con riferimento alla concessione in sanatoria, anch'essa evidentemente di carattere eccezionale rispetto all'ordinaria disciplina sanzionatoria in materia urbanistica, e al condono si è affermato infatti che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità del provvedimento amministrativo, disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, m. 243905), deve ritenersi che anche per quanto concerne la delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione

f

dell'immobile non vi sia alcun ridimensionamento dei poteri di sindacato da parte del giudice chiamato all'esecuzione della sanzione demolitoria sul provvedimento amministrativo che dovrà in tal caso valutare, in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte, la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiara formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. (Sez. 3, n. 11419, 11 marzo 2013; Sez. 3, n. 41339 del 10 ottobre 2008, Castaldo e altra, non massimata).

In particolare, per quel che riguarda il sindacato della delibera consiliare in oggetto, deve ritenersi rientrare nei poteri del giudice verificare che l'incompatibilità dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare sia attuale e non meramente eventuale, non essendo evidentemente consentito fermare l'esecuzione penale per tempi imprevedibili senza la concreta esistenza di una delibera consiliare avente i requisiti previsti dall'art. 31 cit., giacché l'ordinamento non può attendere sine die l'adozione di una possibile quanto eventuale deliberazione. Solo a partire dall'adozione di una delibera di tal fatta è dunque preclusa al giudice la potestà di disporre la demolizione del manufatto e solo a partire da tale momento l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di demolizione impartito dall'autorità giudiziaria potrebbe ritenersi giustificata.

Nella specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto di non ravvisare, nella delibera consiliare n.55 del 26.7.2019 richiamata, i presupposti richiesti dalla legge, in particolare osservando come le valutazioni cui dovrebbe conseguire la non eseguibilità della demolizione (ovvero, appunto, il prevalente interesse pubblico e l'assenza di contrasto del manufatto con rilevanti interessi urbanistici), benché dichiarate formalmente sussistenti, di fatto siano state demandate ad una fase successiva, essendosi previsto nella stessa delibera che l'immobile "verrà destinato ad alloggio oggetto di alienazione per edilizia residenziale sociale", senza neppure dar conto delle specifiche esigenze che giustificavano la scelta effettuata. Non basta in altri termini individuare una finalità pubblica tout cōrt, natura che inequivocabilmente riveste, in quanto volta a soddisfare le esigenze abitative dei soggetti meno abbienti, l'edilizia residenziale sociale, ma occorre invece l'indicazione delle ragioni per le quali proprio quell'immobile costruito in violazione delle norme urbanistiche e sismiche possa soddisfare le suddette finalità, ad integrare le quali non è sufficiente affermare, così assume il ricorrente senza



8

neppure produrre in violazione del principio di autosufficienza del ricorso la delibera consiliare, vieppiù necessaria ove si tratti dell'atto su cui si fonda l'asserito travisamento della prova in ordine al suo contenuto (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) che l'area di sedime sia ubicata in zona già dotata delle opere di urbanizzazione (senza neppure specificare se si tratti di quelle primarie o secondarie), né ripetere apoditticamente la stessa formula di cui all'art. 31 d.P.R. 380/2001 relativa all'assenza di contrasto della suddetta destinazione con gli interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell'assetto idrogeologico, che non viene riempita di alcun contenuto concreto.

Lacune queste cui si aggiunge, come perspicacemente osservato dal G.E., la mancanza di concretezza e attualità dell'interesse pubblico perseguito, in assenza di qualsivoglia verifica dei requisiti di abitabilità dell'immobile soltanto demandata, anch'essa ~~in~~ futuro, all'iniziativa dell'eventuale assegnatario, a fronte dell'accertata violazione della normativa antisismica, certamente rientrante tra i rilevanti interessi urbanistici che presidiano la realizzazione degli interventi edilizi.

Ne consegue come il Tribunale partenopeo abbia, conformandosi ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, legittimamente escluso nella specie l'effetto ostativo della demolizione, propriamente derivante, per quanto già detto, solo da una valutazione in termini di attualità degli interessi pubblici alla conservazione dell'opera e della mancanza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici.

Tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 14.5.2021